ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 2—52
del 23 dicembre 1952
che fissa le modalità d'applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato

Visti i § § 6 e 7 della Convenzione

Considerando che, per procurarsi i fondi necessari all'adempimento della missione, affidatale dal Trattato e dalla Convenzione, essa deve in particolare istituire dei prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio,

Considerando che, a termini dell'art. 50 § 2 del Trattato, essa deve fissare, previa consultazione con il Consiglio, le modalità di applicazione e di riscossione di questi prelievi, evitando per quanto possibile le tassazioni cumulative;

Dopo aver consultato il Consiglio

DECIDE :

Articolo 1

1) I prelievi sulle produzioni di carbone e di acciaio previsti dagli art. 49 e 50 del Trattato sono applicati ai seguenti prodotti:

1. Brichette di lignite e semi-coke di lignite
2. Carbon fossile di tutte le categorie
3. Ghisa non destinata alla produzione di lingotti
4. Acciaio Thomas in lingotti
5. Acciaio in lingotti che non sia acciaio Thomas in lingotti
6. Prodotti finiti e prodotti finali specificati nell'allegato I del Trattato.

2) Il tonnellaggio di carbon fossile da considerare è la produzione netta dopo cernita e lavaggio, data che i misti sono calcolati secondo il loro peso effettivo.

3) Gli acciai speciali, appartenenti al gruppo (c) dell'allegato III del Trattato, in lingotti o in prodotti finiti, sono esclusi dall'applicazione dei prelievi.

Articolo 2

1) Il valore medio per tonnellata di ciascuno dei prodotti elencati all'art. 1 si ottiene dividendo il valore globale della produzione della Comunità, valutato in base al prezzo netto per tonnellata venduta franco partenza stabilimento, per il tonnellaggio prodotto.

2) Il valore assunto per l'applicazione dei prelievi è ottenuto detraendo dal valore medio così fissato quello delle quantità medie di prodotti soggetti al prelievo, che entrano nella produzione di una tonnellata del prodotto considerato.

Ai fini di tali detrazioni si considerano:

— per quanto concerne la produzione di carbone, le quantità di carbone necessarie all'esercizio,

— per quanto concerne la produzione di ghisa, il consumo medio di carbone usato nella fabbricazione,

— per quanto concerne la produzione dell'acciaio, il consumo medio di carbone aumentato delle quantità di carbone corrispondenti alla ghisa usata per la fabbricazione dell'acciaio,

— per quanto concerne la produzione dei prodotti finiti e dei prodotti finali specificati nell'allegato I del Trattato, il consumo medio di lingotti d'acciaio.

3) I valori medi e le detrazioni di cui sopra sono calcolati, per ciascuno dei prodotti elencati all'art. I, sulla base dei dati statistici raccolti dall'Alta Autorità.

4) Sulla base dei valori medi e delle detrazioni stabilite in conformità al presente articolo, l'Alta Autorità compila un listino, fissando in unità di conto dell'Unione Europea dei Pagamenti e, a titolo indicativo, nella valuta di ciascuno degli Stati membri della Comunità, l'importo netto del prelievo per tonnellata su ciascuno dei prodotti elencati all'articolo I.

Articolo 3

L'Alta Autorità modifica il listino qualora constati una variazione del 10% sul valore medio di uno dei prodotti in rapporto al valore precedentemente calcolato.

Articolo 4

1) I prelievi sono dovuti da ogni impresa sul tonnellaggio della sua produzione imponibile, che deve essere denunciata mensilmente.

2) I versamenti sono esigibili il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio del 1953, sulla produzione del mese precedente.

3) Il versamento è effettuato da ogni impresa, per il complesso degli stabilimenti che ne dipendono, sui conti postali o bancari aperti a tal fine al nome dell'Alta Autorità nello Stato membro, sul cui territorio l'impresa di cui trattasi svolge la propria attività. Tuttavia, gli stabilimenti dipendenti da un'impresa situata nel territorio di un'altro Stato membro o di un paese terzo effettuano essi stessi i versamenti corrispondenti alla propria produzione.

Articolo 5

La presente decisione entrerà in vigore nei territori della Comunità il 1. gennaio 1953.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità durante la seduta del 23 dicembre 1952.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Jean MONNET

DECISIONE N⁰ 3—52
del 23 dicembre 1952
relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.

L'ALTA AUTORITA'

Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato

Visti i § § 6 e 7 della Convenzione

Vista la decisione Nr. 2—52 del 23 dicembre 1952, che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articolo 49 e 50 del Trattato,

Considerando che è suo compito fissare il tasso dei prelievi entro un limite non superiore all' 1% e definire le modalità per la messa in esecuzione della decisione Nr. 2—52 suddetta

DECIDE :

Articolo 1

Il tasso dei prelievi applicati alle produzioni realizzate a decorrere dal 1 gennaio 1953, fissato a tale data al 0,3% dei valori assunti per l'applicazione dei prelievi, aumenta progressivamente ogni due mesi in ragione del 0,2% di tali valori senza poter superare il 0,9%.